

CIRCOLARE INFORMATIVA

8 luglio 2011

SPECIALIZZANDI PERIODO 1999-2006: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Cari Colleghi,

l'ANAAO ASSOMED intende intraprendere un'azione legale finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali per i medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2006.

Come noto, infatti, i suddetti medici hanno percepito una borsa di studio in base al d.lgs. n. 257 del 1991, il cui importo veniva fissato, dal 1992 in poi, in Lire 22.467.500 lorde annue, pari a Euro 11.603,50 all'anno in assenza di contributi previdenziali.

Diversamente, nei confronti di coloro i quali hanno frequentato la scuola di specializzazione a partire dall'anno accademico 2006/2007, la legge n. 266 del 2005 ha riconosciuto la piena applicazione del trattamento retributivo e normativo previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, attraverso la sottoscrizione di un regolare contratto di formazione specialistica in forza del quale il medico specializzando ha acquisito il diritto alla retribuzione tabellarmente prevista, nonché al trattamento previdenziale spettante ai lavoratori subordinati.

Pertanto, mentre nel periodo dal 1999 al 2006 gli specializzandi hanno continuato a percepire la borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991 (€ 966,00 mensili circa ed iscrizione alla gestione separata INPS), a partire dall'a.a. 2006-2007 è stato riconosciuto, agli specializzandi, il superiore trattamento economico e normativo pari ad € 1.700,00 mensili circa, con diritto alla contribuzione previdenziale ordinaria.

Si è venuta quindi a determinare un'illegittima **disparità di trattamento** tra medici che hanno frequentato i corsi o conseguito la specializzazione prima dell'a.a. 2006/2007, e i medici che, in forza del suddetto contratto di formazione specialistica hanno ricevuto una retribuzione maggiore, pur a fronte dell'adempimento dei medesimi obblighi lavorativi e formativi previsti dal d.lgs. n. 368 del 1999.

In questo quadro, si ritengono sussistenti i presupposti per intraprendere un'azione legale contro le singole Università italiane, per il recupero delle differenze retributive e contributive, invocando l'applicazione retroattiva del trattamento economico e normativo di cui al contratto di formazione specialistica (per gli effetti di quanto previsto dal d.lgs. n. 266 del 2005, dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dalla direttiva comunitaria 93/16/CE).

Sotto il profilo dell'esperibilità dell'azione giudiziaria si rileva che, trattandosi di differenze retributive, i relativi crediti si prescrivono in cinque anni decorrenti dal termine del corso di specializzazione (sebbene al riguardo è altresì sostenibile, nell'eventuale giudizio l'applicazione del termine di prescrizione decennale previsto per le azioni risarcitorie da responsabilità contrattuale).

Segreteria Nazionale AnaaO Assomed

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail: segreteria.nazionale@anaao.it

www.anaao.it

Di conseguenza, **al fine di interrompere il decorso della prescrizione, si invitano tutti gli iscritti medici specializzati dal 1999 al 2006, a compilare e spedire al più presto e comunque non più tardi del 31 luglio 2011, l'allegato modello di diffida.**

L'Anaa Assomed, a partire dal prossimo settembre, avvierà una campagna di adesione all'iniziativa giudiziaria, che verrà promossa attraverso il nostro ufficio legale di Roma, consentendo agli iscritti, ed a coloro che si iscrivono al momento, di parteciparvi attraverso il versamento di un contributo di molto inferiore a quanto attualmente richiesto per tale finalità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Nazionale di Roma (06-4245741) o scrivere una e-mail a servizi@anaao.it.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Costantino Troise

